

ALLEGATO 2



AVVISO INTERNO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RISERVATO AL PERSONALE -AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI – RUOLO SANITARIO - DIPENDENTE DELL'ASL AVELLINO – PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2026

Premesso che:

- con Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 163 del 31/10/2024 "*Assegnazione risorse alle Aziende Sanitarie della Regione Campania di cui all'art. 1 comma 220 della Legge n.213/2023 - anno 2024-*" trasmesso dai competenti uffici regionali con pec acquisita al protocollo aziendale ASLAV n. 0099221-2024 del 04/11/2024, veniva assegnata all'ASL di Avellino, ai sensi dell'art.1 comma 220 della L.213/2023, relativamente all'area comparto sanità, la somma di €. 400.710,00 per l'anno 2024, e con successiva nota regionale prot. n. 313825 del 23/06/2025, acquisita al prot. n. ASLAV 0058174-2025 del 25/06/2025, la regione chiariva la possibilità di utilizzare le economie residue negli anni successivi, se correttamente accantonate nei bilanci aziendali;
- che con Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 32 del 31/10/2025 " Riparto 2025 Prestazione aggiuntive Decreto Legge n. 2020/2024 art. 4 comma 11, convertito in legge 15/2025 " trasmesso dai competenti uffici regionali con pec acquisita al protocollo aziendale ASLAV n. 0108447-2025 del 03/12/2025;

È INDETTO

Avviso di Manifestazione di interesse per l'effettuazione delle prestazioni aggiuntive del personale del ruolo sanitario del comparto dell'ASL Avellino - area dei professionisti della salute e dei funzionari- finalizzate alla riduzione delle liste di attesa e fronteggiare situazioni di carenza di organico, in conformità a quanto previsto dal CCNL Comparto Sanità 2022–2024 e dalle linee di indirizzo regionali in materia di prestazioni aggiuntive.

Requisiti di ammissione

Può essere ammesso a effettuare prestazioni aggiuntive il personale appartenente al ruolo sanitario del comparto - Area dei professionisti della salute e dei funzionari, in servizio nella unità Operativa presso cui saranno effettuate le stesse.

Le Unità Operative coinvolte nell'attribuzione delle prestazioni aggiuntive con le ore corrispondenti sono riportate nell'allegato 1.

Modalità di partecipazione

La Manifestazione di Interesse a svolgere ore di prestazioni aggiuntive deve essere inoltrata all'UOC GRU entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito aziendale – Sezione AVVISI.

La UOC GRU predisporrà gli elenchi dei dipendenti e lo invierà ai Direttori/Responsabili delle strutture interessate.

I Direttori/Responsabili delle strutture interessate predisporranno il conseguente piano operativo per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive, definendo la rotazione del personale da effettuarsi nel rispetto della programmazione riportata nell'allegato 1.

La rendicontazione delle prestazioni aggiuntive sarà effettuata mediante determinazione dei Direttori/Responsabili delle strutture interessate entro il secondo mese successivo all'effettuazione delle stesse, accertando la corrispondenza tra ore effettivamente prestate e debito orario contrattuale del personale.

I compensi possono essere liquidati solo se è stato assolto il debito orario mensile che deve risultare reso integralmente nel mese di riferimento anche mediante compensazione automatica delle eccedenze orarie dei mesi precedenti; in caso di debito orario non assolto e saldo complessivo negativo, la UOC Gestione Risorse Umane (GRU) provvederà a trasformare in servizio ordinario le ore aggiuntive necessarie alla compensazione totale del debito orario mensile.

La U.O.C. Gestione Risorse Umane (GRU) procede al pagamento solo previa verifica della coerenza tra timbrature (codice con casuale identificativo per prestazioni aggiuntive comparto sanità), turni autorizzati e disponibilità di budget. In nessun caso possono essere corrisposti compensi eccedenti le risorse regionali assegnate, né riconosciute ore non preventivamente autorizzate.

Le prestazioni aggiuntive devono essere effettuate al di fuori dell'orario di lavoro, come disciplinato nel CCNL e registrate sul sistema aziendale di rilevazione presenze mediante timbratura con apposito codice di riferimento, nel rispetto del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i. in materia di riposo giornaliero e settimanale e di orario massimo di lavoro.

Le prestazioni aggiuntive sono consentite solo dopo che l'intero orario di servizio sia stato effettivamente reso, esse non possono essere prestate durante assenze, permessi e congedi.

Non può effettuare prestazioni aggiuntive:

- Il personale con prescrizioni limitative dell'attività lavorativa (qualora risultassero incompatibili con la natura specifica dell'attività prevista dalla P.A.);
- Il personale che fruisce di riduzione dell'orario di lavoro a vario titolo, riconducibili a diverse disposizioni normative;
- Il personale nei giorni di assenza dal servizio, a qualsiasi titolo né in occasione dei normali turni di servizio, di guardia o di pronta disponibilità.

Non è possibile rinunciare al riposo settimanale e al riposo dopo la notte, nonché, alle altre disposizioni previste dall'ordinamento a tutela della salute del lavoratore;

Il limite individuale massimo per il personale per prestazioni orarie aggiuntive non potrà comportare il superamento delle 48 ore settimanali, come previsto dal citato Dlgs. 66/2003 e s.m.i., comprensivo dell'orario istituzionale.

Le prestazioni aggiuntive sono remunerate con tariffa oraria pari a € 50,00 (cinquanta/00) lordi onnicomprensivi per ogni ora effettivamente svolta.

L'ASL di Avellino si riserva di sospendere o revocare la presente procedura per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o modificarne termini e contenuti in ogni momento, senza preavviso, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che gli istanti possano vantare pretese e diritti di sorta.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Concetta Conte